

# **OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI**

**PRIME OSSERVAZIONI ALLA LEGGE N. 41/2016  
CHE INTRODUCE NEL CODICE PENALE I DELITTI  
DI "OMICIDIO STRADALE" E DI "LESIONI  
PERSONALI STRADALI", PUNENDO ENTRAMBI I  
REATI A TITOLO DI COLPA.**

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui è dipendente.

Ultimo aggiornamento 07/04/2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo u.s. è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016, n. 41 recante "**Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.**" in vigore dal giorno 25 marzo 2016.

L'articolo 1 della legge n. 41 del 2016 è l'unico articolo della legge.

<p>Il comma 1 inserisce nel <b>codice penale</b> l'art. <b>589-bis (Omicidio stradale)</b> e l'<b>art. 589-ter</b> (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).</p>
<p>Il comma 2 sostituisce l'art. 590-bis del codice penale con i seguenti: <b>590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)</b>, <b>590-ter</b> (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali), <b>590-quater</b> (computo delle circostanze), <b>590-quinquies</b> (Definizione di strade urbane e extraurbane).</p>
<p>Il comma 3 modifica i seguenti articoli del <b>codice penale</b>: <b>157</b> (prescrizione. Tempo necessario a prescrivere); <b>582</b> (lesione personale); <b>589</b> (omicidio colposo); <b>590</b> (lesioni personali colpose).</p>
<p>Il comma 4 modifica gli articoli <b>224-bis</b> (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale) e <b>359-bis</b> (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi) del <b>codice di procedura penale</b>.</p>
<p>Il comma 5 inserisce la lettera <b>m-quater</b> nel comma 2 dell'<b>art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)</b> e la lettera <b>m-quinquies</b> nel comma 2 dell'<b>art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza)</b> del <b>codice di procedura penale</b> e del medesimo codice modifica i seguenti articoli: 406 (Proroga del termine); 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero); 429 (Decreto che dispone il giudizio); 550 (Casi di citazione diretta a giudizio); 552 (Decreto di citazione a giudizio).</p>
<p>Il comma 6 modifica i seguenti articoli del <b>codice della strada</b> (decreto legislativo n. 285 del 1992): <b>189</b> (Comportamento in caso di incidente); <b>219</b> (Revoca della patente di guida); <b>222</b> (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati); <b>223</b> (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato.).</p>
<p>Il comma 7 modifica l'articolo 4 (competenza per materia) del decreto legislativo n. 274 del 2000 sulla competenza penale del giudice di pace.</p>
<p>Il comma 8 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>

Va innanzitutto precisato che, essendo il nuovo regime sanzionatorio sfavorevole per l'imputato rispetto a quello precedente, le modifiche valgono soltanto per i reati commessi dal 25 marzo 2016 in poi. Per i reati stradali commessi fino al 24.3.2016, invece, continuano a trovare applicazione le norme anteriormente vigenti.

## **OMICIDIO STRADALE e LESIONI PERSONALI STRADALI**

Viene inserito nell'ordinamento penale il delitto colposo di **omicidio stradale** (articolo **589-bis c.p.**) come figura autonoma di reato.

### **Art. 589-bis. – (Omicidio stradale). –**

**Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.**

**Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.**

**La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.**

**Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.**

**La pena di cui al comma precedente si applica altresì:**

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;**
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;**
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.**

**Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.**

**Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.**

**Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.**

La legge 41 introduce nel codice penale anche il delitto colposo di

**LESIONI PERSONALI STRADALI** (art. 590-bis c.p.)

**Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali). –**

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Le diverse fattispecie del reato di cui all'art. 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale.

Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'art. 589-bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (nell'art. 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro).

## 1) IL REATO NON AGGRAVATO

### 589-bis c.p. (primo comma)

**Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni**

### 590-bis c.p. (primo comma)

**Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.**

L'art. 589 c.p. puniva con la reclusione da 2 a 7 anni l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (secondo comma). Tale delitto costituiva ipotesi aggravata dell'omicidio colposo, la cui pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni (primo comma).

Viene ora trasfusa nel comma primo dell'art. 589-bis di nuovo conio la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena base rimane la reclusione da 2 a 7 anni), già prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.; per coordinamento, tale fattispecie viene espunta dall'articolo 589 che pertanto, nella parte residua, riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Di talché l'omicidio colposo stradale previsto e punito dal primo comma dell'art. 589-bis costituisce ora un'autonoma figura di reato.

In base al combinato disposto degli articoli 589-bis, 40 e 43 del codice penale, l'**omicidio colposo stradale** è definibile come la *causazione involontaria di un evento letale caratterizzata dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aventi finalità cautelare.*

Quanto alla nozione giuridica di morte, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 578 del 1993, **la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.**

Il comma primo dell'art. 590-bis lascia invariata l'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rispetto alla previgente norma ex art. 590 c.p. :

- da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi;
- da 1 a 3 anni per quelle gravissime.

Non è più prevista la pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi (sicché è obbligatoria in questo caso la pena detentiva da tre mesi a un anno).

Per la distinzione tra **lesioni gravi** e **lesioni gravissime** occorre fare riferimento all'**articolo 583 del codice penale** che recita:

La **lesione personale è grave**:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un **tempo superiore ai 40 giorni**;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La **lesione personale è gravissima** se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

La giurisprudenza prevalente e la dottrina assolutamente dominante (per tutti MANTOVANI, ANTOLISEI, FIANDACA-MUSCO) ritengono che nei delitti di lesioni personali (dolose o colpose) l'evento lesivo sia *uno solo*, e che consista nella **malattia**, quindi anche per il delitto di lesioni personali stradali, **cagionare una lesione personale** significa **cagionare una malattia** come tipizzata nella definizione di lesioni gravi e gravissime che dà l'art. 583 del codice penale. Un indizio a favore della unicità dell'evento sembra desumibile anche dal dictum dell'art. 590 c.p. ove si dà rilievo a un unico evento ("chiunque cagiona una lesione personale").

**La malattia.** Problema di non poco conto è, in ogni caso, quello relativo al **concetto di malattia** in assenza di una norma di definizione. Secondo la definizione fornita dalla scienza medico-legale e accolta dalla dottrina prevalente, la malattia consiste in un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo fisico (malattia nel corpo) o psichico (malattia nella mente).

La relazione ministeriale al progetto del codice penale, nonché un orientamento dottrinale minoritario, invece, considera malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (nozione ripresa recentemente da Cassazione sez. V pen. n. 43763/2010). Sulla scorta delle indicazioni contenute nella citata relazione, la **prevalente giurisprudenza di legittimità** a lungo ha considerato **malattia ogni alterazione dell'organismo (anatomica o funzionale)**. Non rilevando se l'alterazione è localizzata o di lieve entità ovvero non influente sulle condizioni organiche generali. Talvolta è stato ritenuto che **tale alterazione deve implicare un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata**. In una nozione così ampia di malattia sono potute, pertanto, rientrare anche le ecchimosi, gli ematomi, le contusioni e le escoriazioni.

Circa la **durata della malattia**, determinante per stabilire il tipo di lesioni, si ritiene che la malattia persista fino a quando permane il processo patologico di difesa o restaurazione

dell'organismo (anche se non necessitano nuove cure o se il soggetto ha ripreso il lavoro). Cioè fino alla **data della guarigione clinica**, determinabile con rigorosi accertamenti medico-legali. Vengono compresi in tale durata, perché considerati ancora malattia, il periodo di convalescenza o di riposo, dipendente dalla malattia stessa, e le varie manifestazioni terminali (in dottrina MANTOVANI, in giurisprudenza *Cassazione sez. I pen. 20/02/1973*).

**La procedibilità.** Sul piano procedurale, va subito evidenziato che per tutte le fattispecie, base e circostanziate, così come per l'omicidio stradale, anche per le lesioni personali stradali previste nell'articolo 590-*bis* **si procede d'ufficio**.

È utile ricordare che, di conseguenza, la polizia giudiziaria, in ogni caso di incidente stradale di cui venga a conoscenza con violazione di norme sulla circolazione stradale da cui siano derivate lesioni personali gravi o gravissime dovrà procedere ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale [obbligo di comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria.]

Dalla definizione rigorosa e tassativa di lesione grave e di lesione gravissima data dal codice penale, emerge un'oggettiva difficoltà per l'operatore di polizia stradale, con gli elementi a disposizione nell'immediatezza del fatto, a desumere la qualificazione giuridica del fatto di reato. Il solo elemento di cui l'operatore di polizia stradale può disporre al fine di qualificare la gravità della lesione personale è la **prognosi della malattia** indicata nel referto o altra documentazione medica. Se la prognosi sarà superiore a 40 giorni si procederà inizialmente per il reato di lesioni personali stradali gravi. Infatti, è alquanto improbabile che nelle prime ore successive al sinistro si possa disporre di certificazione medica che qualifichi le lesioni come gravissime.

Un'ulteriore considerazione riguarda la **prognosi riservata**. Non è automatico associare una prognosi riservata a un esito di lesioni gravi o gravissime. Spesso si ha prognosi riservata quando la vittima dell'incidente è in pericolo di vita, ma è piuttosto frequente anche il caso in cui, una volta sciolta, la prognosi non sia superiore ai 40 giorni.

***Può la Polizia giudiziaria accontentarsi delle risultanze del primo referto ospedaliero, ai fini della verifica della procedibilità d'ufficio?***

La risposta al quesito è tratta dalle "linee guida" del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, circolare prot. n. 1971/2016 del 31/03/2016:

*" La risposta preferibile è negativa, tenuto conto del fatto che la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che, agli effetti della sussistenza dell'aggravante delle lesioni gravi, debbano farsi rientrare nel computo dei 40 giorni pure i tempi necessari per la convalescenza ed il riposo dipendenti dalla malattia. **Una buona cautela appare quella, appena suggerita, d'invitare la persona offesa a produrre alla Polizia giudiziaria la documentazione medica attestante il supero dei 40 giorni: l'invito — che è opportuno venga formulato sempre, come regola generale — dovrebbe venire attuato soprattutto nel caso in cui la documentazione ospedaliera indichi una prognosi non lontana dal limite dei 40 giorni. Pertanto, dopo che sono passati 40 giorni dall'incidente, se la persona offesa non ottemperi all'invito e non produca alcunché, la Polizia giudiziaria può ritenere fondatamente che il reato sia procedibile a querela. Ciò non esclude la possibilità che la persona offesa sporga una successiva denuncia alla medesima Polizia giudiziaria o ad un altro Ufficio o direttamente a questa Procura, lamentando una durata della malattia e dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. In tal caso, la Polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d'ufficio e comportarsi di conseguenza. E' ovvio, infine, che nei casi dubbi questa Procura dovrà farsi carico del***

*problema dell'individuazione della durata esatta della malattia, disponendo apposita consulenza medico-legale. "*

In conclusione, se il primo referto indica una durata della malattia non superiore a 40 giorni sarebbe bene che la polizia giudiziaria in servizio di polizia stradale, rivolga un invito per iscritto alle persone offese a far recapitare sollecitamente ai propri comandi l'eventuale documentazione medica sopravvenuta attestante che la malattia ha superato i 40 giorni: ove si verifichi tale situazione, la polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d'ufficio e comportarsi di conseguenza.

Come regola generale, la Polizia giudiziaria dovrà effettuare con la massima diligenza la rilevazione dell'incidente e dello stato dei luoghi, e ciò in particolare quando fin dall'inizio appaia plausibile desumere che ci si trovi dinanzi a un fatto di lesioni personali stradali (procedibili d'ufficio).

**La colpa stradale.** Per entrambi i reati base di omicidio stradale e di lesioni personali stradali di cui, rispettivamente, al primo comma dell'art. 589-bis e al primo comma dell'art. 590-bis, la "colpa stradale" si sostanzia nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale pertanto, non soltanto quelle che si riferiscono a regole contenute nel codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Sono infrazioni penalmente rilevanti tutte quelle violazioni che risultano contrarie alla cautela che chiunque è tenuto a rispettare nell'ambito della circolazione stradale, perciò anche quelle che si riferiscono a norme delle leggi complementari, quali sono, per esempio, le norme che disciplinano:

- l'autotrasporto di cose (conto terzi e conto proprio), di cui alla legge n. 298 del 1974
- l'autotrasporto di persone in servizio internazionale, di cui alla legge n. 218 del 2003

[Ricordiamo inoltre che qualora il conducente di un veicolo richiedente patente di categoria C o CE nel corso di un trasporto di cose in conto terzi cagioni la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime con violazione delle norme del codice della strada, l'organo di polizia stradale che procede ai rilievi del sinistro deve effettuare la verifica – presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce – del rispetto delle norme sulla sicurezza.]

Il richiamo alle "**norme sulla circolazione stradale**", in senso lato, a maggior ragione, implica che anche nell'ambito specifico del codice della strada, non si dovrà tenere conto soltanto delle norme comportamentali di cui al titolo V. Il reato base di cui al primo comma, diversamente dalle fattispecie aggravate previste nei commi successivi, non prevede che il soggetto attivo del reato sia necessariamente il conducente di un veicolo a motore. La colpa stradale potrà ben essere determinata, per esempio, anche dalla violazione di norme di cui al titolo II (costruzione e tutela delle strade), quindi non soltanto quando è commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti.

**Il nesso causale.** Il problema centrale, in ogni caso, ai fini della cosiddetta *colpa stradale* quale colpa speciale, è l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta (violazione delle norme sulla circolazione) e l'evento dannoso cagionato. Fermo restando che l'accertamento del nesso eziologico spetta alle parti del processo (pubblico ministero, difesa e giudice), l'operatore di polizia stradale è comunque chiamato a una prima valutazione degli elementi raccolti. E, soprattutto, deve aver chiaro il rapporto



funzionale che deve legare la violazione della norma sulla circolazione e l'evento verificatosi: la norma violata deve essere posta funzionalmente per scongiurare la verificazione di un sinistro stradale. Esemplicando, se il conducente non ha fatto uso della cintura di sicurezza (art. 172 c.d.s.), per ciò solo non potrà essere chiamato a rispondere di un eventuale sinistro che abbia cagionato per effetto della conduzione del veicolo, in assenza ovviamente di altre violazioni che abbiano proprio la funzione di scongiurare la causazione di sinistri. Così come parrebbe all'evidenza priva di rilevanza eziologica la mancanza a bordo del veicolo della copia del contratto di locazione o di comodato nell'autotrasporto di cose per conto terzi o del certificato di iscrizione dei vettori all'Albo degli autotrasportatori.

**Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità)**

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, **se l'evento dannoso o pericoloso**, da cui dipende la esistenza del reato, **non è conseguenza della sua azione od omissione**.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Il **caso fortuito** come causa di esclusione della punibilità potrà essere invocato soltanto se l'evento si presenti come ineluttabile conseguenza di un fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile, del tutto estraneo alla condotta dell'agente, nei cui confronti non sia rilevabile neanche il più esile profilo di colpa.

Il reato è dunque integrato se l'evento (morte di una persona o lesioni gravi o gravissime) è una conseguenza della violazione di una norma del codice della strada o di altra disposizione inerente alla circolazione stradale.

Per appurarlo, il giudice dovrà, innanzi tutto, porsi questa domanda: qualora la norma sulla circolazione stradale in questione fosse stata osservata anziché violata l'evento si sarebbe verificato? Dovrà quindi formulare un giudizio controfattuale (cioè "contro il fatto" realmente accaduto: l'incidente stradale mortale), vale a dire un giudizio che immagini assente la violazione accertata e stabilisca se, in tale situazione, l'evento cagionato si sarebbe comunque verificato. In tal caso: a) la violazione della norma è condizione necessaria dell'evento (dunque, sussistono nesso e responsabilità) se, eliminata mentalmente la condotta stessa, l'evento non si sarebbe verificato; b) la violazione non è condizione necessaria dell'evento (dunque, non sussiste nesso né responsabilità) se, eliminata mentalmente la condotta, l'evento si sarebbe comunque verificato.

Se, per esempio, nell'incidente stradale una delle parti ha impegnato l'intersezione omettendo di dare la precedenza imposta dalla segnaletica verticale, la risposta è ovvia: se avesse dato la precedenza alla controparte l'incidente non si sarebbe verificato e non avrebbe cagionato la morte di una persona o una lesione personale ad altri. Supponiamo ora che la persona deceduta o ferita in questo incidente sia un passeggero della controparte e che fosse a bordo di un veicolo con una luce posteriore inefficiente. In tal caso accerteremo sì una violazione del codice della strada ma tale violazione è penalmente irrilevante per il caso in esame, non potrà essere addebitato al conducente un concorso nel reato. L'unico responsabile è e resta il conducente che non ha dato la precedenza.

A questo punto è però opportuna una chiosa generale. La polizia giudiziaria non dovrebbe occuparsi di valutazioni esclusivamente tecniche e adottare decisioni che poi giungano addirittura a condizionare il lavoro del pubblico ministero e del giudice.

Anche casi di violazioni apparentemente prive di rilevanza eziologica (apparentemente!) possono invece nascondere la (con-)causazione del sinistro. La casistica è sterminata e spesso, nel processo, assistiamo a casi di ribaltamento di convinzioni dei periti cinematici.

Tutto ciò perché la conoscenza delle norme non basta: il mestiere del giudice è complicato e la decisione è frutto della dialettica e del contraddittorio tra le parti. Non è retorica, ma frutto di esperienza, anche specifica in materia di sinistri stradali.

Perciò, tutte le violazioni vanno segnalate, al massimo con una prudente valutazione della irrilevanza nella causazione del sinistro. Prudente e distaccata: certe convinzioni non posso mai giungere a condizionare l'informativa, che va data completa e senza omissioni.

Ciò detto, è molto importante valutare molto attentamente la contestazione di violazioni di norme di comportamento aperte previste dal codice della strada, quali, ad esempio, quelle sulla velocità contenute nell'**articolo 141**.

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

Al riguardo giova richiamare altresì il "**Principio informatore della circolazione**" di cui all'**art. 140 del codice della strada**:

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Va detto anche che, qualora una delle violazioni al codice della strada ritenute più gravi e quindi presupposti delle fattispecie aggravate di cui ai commi seguenti sia commessa dal conducente di un veicolo non a motore (biciclette e altri velocipedi, veicoli a braccia e a trazione animale), il trasgressore risponderà del reato non aggravato, previsto e punito dal primo comma.

Gli incidenti stradali vanno comunque valutati caso per caso. Supponiamo che una persona stia impegnando regolarmente la carreggiata sull'attraversamento pedonale e che abbia in mano uno specchio disposto verso il traffico veicolare. La luce riflessa acceca il conducente di un veicolo e provoca un incidente stradale con esito mortale. In questo caso il pedone non potrà rispondere di omicidio stradale non avendo violato alcuna norma del codice della strada (colpa specifica), tuttavia risponderà di omicidio colposo ex art. 589 c.p. per colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia).

**La strada.** Il primo comma del nuovo art. 589-bis c.p. e il primo comma del nuovo art. 590-bis c.p. fanno espresso riferimento alle norme sulla **circolazione stradale**, perciò si avrà omicidio stradale ovvero lesioni personali stradali, per colpa, se l'evento si verifica su una **strada soggetta all'uso pubblico** sia essa pubblica o privata. In termini giuridici per "strada" deve intendersi un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (così come definita dall'art. 2, comma 1, cod. str.). Le strade di proprietà privata a uso esclusivamente privato e le strade interne di servizio, ancorché di proprietà pubblica, in quanto destinate a soddisfare esigenze specifiche e particolari e non serventi un'intera collettività territoriale esulano dall'ambito di tale nozione. La giurisprudenza ha ritenuto che rientra nella nozione di "strada" anche una strada interpodereale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata.

**I servizi di emergenza.** L'art. 177, comma 2, c.d.s. stabilisce che i conducenti dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine, qualora usino congiuntamente la sirena e il lampeggiante nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, eccetto le segnalazioni degli agenti del traffico. In ambito analogo, affrontando la questione anche sotto il profilo dei limiti di operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., la giurisprudenza ha escluso che l'ordine di recarsi per servizio urgentemente in un luogo valga di per sé a giustificare eventi lesivi cagionati dal conducente in violazione di regole di cautela generiche, sottolineando che "nel caso in cui il subordinato esegua l'ordine ponendo in essere condotte imprudenti, anomale e *contra legem* che non siano indefettibilmente imposte dalle circostanze concrete e travalichino il fine, che poteva essere perseguito anche mediante condotte più prudenti e lecite, egli dovrà rispondere della sua scelta elettiva e sarà responsabile degli eventi di danno che siano conseguenza della sua condotta."

**Connessione obiettiva tra illecito amministrativo e reato stradale.** Il delitto stradale (omicidio o lesione) e gli illeciti amministrativi legati a violazioni delle norme del codice della strada certamente costituisce uno dei casi più frequenti di connessione obiettiva tra illeciti amministrativi e reati.

Con riferimento alle disposizioni del codice della strada, connessione obiettiva con un reato significa che un fatto non costituente reato bensì illecito amministrativo costituisce anche la condotta di un comportamento penalmente rilevante. Non si ha, quindi, connessione obiettiva quando l'illecito penale e quello amministrativo sono legati da un vincolo di semplice occasionalità.

Ai sensi dell'art. 221 c.d.s. quando l'esistenza di un fatto di reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è

anche competente a decidere sulla predetta violazione non costituente reato e a infliggere con la sentenza di condanna anche la sanzione amministrativa comminata dalla legge.

Ne consegue che il verbale di contestazione della violazione amministrativa dovrà essere trasmesso all'autorità giudiziaria competente (pubblico ministero) solo se non è stato effettuato il pagamento liberatorio in misura ridotta. Qualora il verbale sia stato trasmesso come allegato alla comunicazione di notizia di reato prima della scadenza del termine per il P.M.R. allora si dovrà riferire al titolare del fascicolo se il P.M.R. è stato effettuato o no.

Al fine di informare il trasgressore indagato che l'eventuale ricorso contro il verbale deve essere proposto al giudice penale competente e non al prefetto o al giudice di pace, nel verbale stesso per violazione amministrativa alla norme del codice della strada obiettivamente connessa al reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali deve essere indicato espressamente che esiste tale connessione con un reato e che, perciò, l'autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale penale. La disposizione non riguarda, invece, gli illeciti amministrativi connessi a lesioni personali lievi o lievissime, la cui competenza è del Giudice di Pace.

La Suprema Corte ha ritenuto legittimo (anzi dirimente di qualsiasi conflitto di giurisdizione) che sia l'organo di polizia stradale che ha ricostruito la dinamica del sinistro a indicare fin dall'inizio, nel verbale di contestazione, che, sussistendo la connessione obiettiva con un reato stradale, non si può procedere con l'ordinario ricorso amministrativo o giurisdizionale essendo competente per la violazione amministrativa e la relativa sanzione il tribunale penale che deciderà sull'omicidio stradale o sulle lesioni stradali gravi o gravissime (Cass. Pen. sez.I, n. 37490/2009).

La citazione della persona obbligata in solido con l'imputato responsabile di violazioni amministrative connesse con reato non è obbligatoria nella circolazione stradale per la sua mancata previsione all'art. 221 c.d.s. che costituisce disposizione speciale rispetto all'art. 24 della legge n. 689/1981 (Cass. pen. sez. IV, 20.8.1996 n. 8057).

## 2) REATO STRADALE AGGRAVATO DALLO STATO DI ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE DI UN VEICOLO A MOTORE (secondo, terzo e quarto comma)

L'esame dei commi secondo, terzo e quarto (quest'ultimo recante una fattispecie punita in misura minore rispetto ai due commi precedenti) ci consente di affermare che l'intervento più significativo della riforma ha riguardato proprio la disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da conducenti di veicoli a motore in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Un regime sanzionatorio molto severo che trova giustificazione nella particolare intensità della colpa di chi si mette alla guida sotto l'influenza dell'alcool o di droghe.

### 589-bis c.p. (secondo comma)

**Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.**

### 590-bis c.p. (secondo comma)

**Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.**

Il secondo comma dell'art. 589-bis e il secondo comma dell'art. 590-bis c.p. prevedono una circostanza aggravante speciale a effetto speciale che punisce il conducente di un veicolo a motore:

- **in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool etilico con un tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi/litro ;**
- **in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

### 589-bis c.p. (terzo comma)

**La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo n. 285/1992, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.**

### 590-bis c.p. (terzo comma)

**Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo n. 285/1992, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.**

Il terzo comma di ciascun articolo commina la stessa pena di cui al proprio secondo comma per il reato commesso dai conducenti "professionali" ex art. 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), c.d.s. in stato di ebbrezza alcolica con un **tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi/litro e non maggiore di 1,5 grammi/litro** ex art. 186 comma 2, lettera *b*) del codice della strada.

Soggetti attivi della fattispecie prevista dal terzo comma sono:

- gli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui agli articoli 85 (servizio di noleggio con conducente), 86 (servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) e 87 (servizio di linea) c.d.s. ;
- i conducenti di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone che prevedono un numero di passeggeri maggiore di 8 ;
- gli esercenti l'attività di trasporto di cose di cui agli articoli 88 (per conto terzi), 89 (servizio di linea) e 90 (per conto terzi in servizio di piazza) c.d.s. ;
- i conducenti di autoarticolati e di autosnodati.
- i conducenti di autoveicoli di massa complessiva maggiore di 3500 kg o trainanti un rimorchio che comporti una massa totale [motrice + rimorchio] maggiore di 3500 kg;

**589-bis c.p. (quarto comma)**

**Salvo quanto previsto dal 3° comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 285/1992, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.**

**590-bis c.p. (quarto comma)**

**Salvo quanto previsto dal 3° comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 285/1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.**

Il comma quarto punisce in misura minore rispetto al secondo comma il reato commesso dal **conducente non professionale** (altrimenti si ricade nel comma precedente) di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con un **tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi/litro e non maggiore di 1,5 grammi/litro** ex art. 186 comma 2, lettera *b*) c.d.s..

=====

Il **soggetto attivo del reato** per tutt'e tre le fattispecie aggravate di guida in uno stato alterato di coscienza è il **conducente di un veicolo a motore**. Il conducente di un veicolo non a motore (biciclette e altri velocipedi, veicoli a braccia e a trazione animale) risponderà del reato non aggravato di cui al primo comma dell'art. 589-*bis* c.p. o dell'art. 590-*bis* secondo l'evento dannoso causato (mortale o lesivo). Si dovrà pertanto contestare il reato base anche all'utente della strada diverso dal conducente di un veicolo, quale un pedone, che violando una norma sulla circolazione stradale (per esempio una norma sull'attraversamento della carreggiata) abbia provocato un

incidente stradale mortale o con feriti gravi, indipendentemente dal fatto che questi fosse sobrio o alterato da alcool o droga.

Le fattispecie aggravate *de quibus* hanno come presupposto la consumazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186, co.2, lettere b) o c) c.d.s. secondo l'alcolemia riscontrata) e/o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) e le due contravvenzioni previste e punite dal codice della strada costituiscono sempre ipotesi autonome di reato, non assorbite dalle nuove disposizioni sicché concorrono con il delitto previsto dall'art. 589-bis o dall'art. 590-bis del codice penale. Trattandosi di delitto colposo, cioè di reato in cui l'evento non è voluto dall'agente, parrebbe **inapplicabile la disciplina del reato continuato** (art. 81, capoverso, cod. pen.) non potendo aversi l'unicità del disegno criminoso.

Ne deriva che in caso di omicidio stradale o in caso di lesioni stradali da parte di un soggetto in stato d'ebbrezza *ex lett. b)* ovvero *ex lett. c)* dell'art. 186 c.d.s., si dovrà procedere per entrambi i reati, e cioè sia per la contravvenzione sia per il delitto, quindi è opportuno, possibilmente, che venga redatta un'unica comunicazione di notizia di reato per entrambe le fattispecie (al fine di evitare duplicazioni di procedimenti).

[In ogni caso, attenersi sempre alle linee guida della Procura della Repubblica di riferimento.]

**Stato di alterazione e colpa stradale.** Secondo l'Unione Camere Penali Italiane le fattispecie aggravate di cui ai commi secondo, terzo e quarto così come presentate sembrano *"istituire una sorta di presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza e l'evento lesivo. Ma così non può essere, pena lo stravolgimento di tutti i principi fondamentali del sistema penale. L'evento deve essere la concretizzazione del rischio specifico insito nella guida in elevato stato di ebbrezza. Occorrerà insomma verificare che l'evento lesivo sia dovuto proprio alla incapacità del conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione dell'alterazione delle sue condizioni psico-fisiche dovute all'ingestione di alcool o stupefacenti. Inammissibile la codificazione di una colpa in re ipsa."*

La preoccupazione dell'UC.P.I. sembrerebbe un pochino ingiustificata. Come nel previgente comma terzo dell'art. 589 c.p. o nel previgente comma terzo dell'art. 590 c.p., il fatto tipico è cagionare la morte o le lesioni in uno stato di coscienza alterato dall'alcool o da sostanze stupefacenti, sicché la norma richiede, se non espressamente comunque, e senza dubbio, tacitamente, l'accertamento di un **nesso causale** tra lo stato di alterazione e la causazione dell'incidente stradale, limitando l'applicabilità della circostanza alle sole ipotesi in cui, se il conducente del veicolo a motore fosse stato lucido, sarebbe stato in grado di evitare la verifica dell'evento mortale o lesivo.

Per quanto concerne il rapporto di causalità, riportiamo un condivisibile passo della **Circolare n. 11/2016 del Corpo della Polizia Locale di Milano**: *"Va anche tenuto presente che le ipotesi aggravate dei commi secondo, terzo e quarto, derivanti dalle circostanze associate allo stato psico-fisico del conducente (ebbrezza alcolica o alterazione da stupefacenti), potranno realizzarsi solo sul presupposto della sussistenza congiunta di tali circostanze con violazioni a norme sulla circolazione stradale aventi nesso causale con l'evento lesivo. Per esemplificare, il conducente in stato di ebbrezza coinvolto in un incidente da cui derivino lesioni a terzi, ma che non abbia commesso violazioni a norme della circolazione stradale causalmente connesse all'evento non potrà essere ritenuto responsabile ai sensi delle ipotesi in esame."*

In sintonia con la circolare sopra citata, per quanto attiene al **nesso causale**, anche la **circolare n. 5/2016 della Procura della Repubblica di Trento**: *"È da notare che la*

*violazione della regola cautelare rappresentata dall'essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate non entra necessariamente nel contenuto della colpa qui penalmente sanzionata, nel senso che l'ipotesi incriminatrice pare configurabile anche allorquando l'incidente non risulti essersi verificato in ragione dell'alterazione del conducente, cui questo quindi risulti addebitabile per altri e diversi profili di colpa".* La circolare del Procuratore capo di Trento, al riguardo, riporta anche una nota di giurisprudenza:

"È peraltro ovvio, secondo le regole generali, che, perché possa formalizzarsi l'addebito [aggravato o meno], a carico del conducente risultato in condizioni alterate, **occorre il riscontro della sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso derivato**, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o quando risulti parimenti dimostrato che è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile [per riferimenti, Sezione IV, 24 maggio 2007, parte civile Venticinque in proc. Cammuso]".

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ancora applicabile dopo la novella, la condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali nella fattispecie aggravata dalla guida in stato di alterazione non assorbirà la corrispondente contravvenzione del codice della strada (art. 186 ovvero art. 187).

**Accertamenti.** L'aggravante della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di droghe presuppone il relativo accertamento. In ogni caso di incidente stradale, gli operatori di polizia stradale hanno facoltà di effettuare l'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, anche accompagnando i conducenti presso il più vicino ufficio o comando, senza l'obbligo di eseguire prima un pretest qualitativo (Art. 186, comma 4, c.d.s.). Se il conducente è sottoposto a cure mediche presso un pronto soccorso, previa richiesta dell'organo di polizia stradale, verrà effettuata l'alcolemia, mediante prelievo ematico, dal medico di guardia della struttura sanitaria.

Ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, di norma, essendo poco frequente la possibilità di sottoporre il conducente ad accertamenti su campioni di mucosa del cavo orale (prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia), gli operatori di polizia stradale lo accompagnano presso un pronto soccorso (o presso strutture sanitarie afferenti all'organo di appartenenza) per il prelievo di campioni di liquidi biologici (urina e sangue). Se il conducente è sottoposto a cure mediche presso un pronto soccorso, previa richiesta dell'organo di polizia stradale, gli accertamenti verranno effettuati dal medico di guardia della struttura sanitaria. Essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico.

Giova sottolineare, riguardo all'intossicazione da stupefacenti, che da tempo la giurisprudenza è orientata a escludere il reato ex art. 187 comma 1 c.d.s. per il solo fatto che vi sia presenza di metaboliti da sostanze stupefacenti nelle urine o nel sangue o in altri reperti biologici del soggetto, dato che tale presenza può durare per diversi giorni, in quanto la contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada è integrata dalla condotta di guida in stato di alterazione determinato dall'assunzione di sostanze psicoattive e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. Per ravvisare il reato in questione è perciò necessario che sia provata non solo la precedente "assunzione" di sostanze stupefacenti, ma anche che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. Mentre per l'assunzione di droghe non si può prescindere da un accertamento tecnico-biologico, poiché



presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione e alla quantificazione delle sostanze e quindi non è surrogabile con altri mezzi probatori; la guida in stato di alterazione può/deve essere ricavata dagli elementi di prova disponibili (anche dalle dichiarazioni di testimoni oculari) e/o dalla sintomatologia presentata dal conducente e riferita, con la massima precisione possibile, nell'annotazione di polizia giudiziaria redatta dagli operatori di polizia stradale ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p.p. e dell'art. 115 disp. att.

**Il conducente deve essere sempre avvisato, prima che abbia inizio l'accertamento, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.** Dopo di che la polizia giudiziaria procede senza obbligo di preavviso né di attendere che il difensore indicato giunga ove viene effettuato l'accertamento.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico integra la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s. mentre il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione correlato all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope integra la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, c.d.s.

**Una grave lacuna della legge è quella di non riconoscere la circostanza aggravante dell'omicidio stradale o delle lesioni personali stradali in caso di rifiuto.**

Viene tuttavia prevista una speciale procedura con la novella degli articoli **224-bis** e **359-bis** del codice di rito che disciplinano la possibilità di sottoporre il soggetto "coattivamente" al **prelievo di liquidi biologici** o ad **accertamenti medici**. Tali disposizioni sono state estese, per quanto interessa, ai reati colposi di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.).

L'art. 224-bis c.p.p. subisce una piccola modifica di raccordo che ne estende l'applicabilità ai due delitti in discorso, in deroga alla regola generale che esclude i reati colposi. In particolare, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei a incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o **accertamenti medici**, il giudice può ordinarne l'**esecuzione coattiva**.

**Art. 224-bis c.p.p.**

***Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.***

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ***per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale*** e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

- a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
- b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
- c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
- d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
- e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.

L'intervento sull'art. 359-bis c.p.p. , con ***l'inserimento del nuovo comma 3-bis***, consente che, nei casi appena citati, il prelievo coattivo possa essere disposto dal pubblico ministero; quando, infatti, il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope – nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini – il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore

dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore.

**Art. 359-bis c.p.p.**

***Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi***

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-*bis*, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-*bis* e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-*bis*, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-*bis*, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.

***3-bis . Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis .***

Per quanto attiene al rilevamento dell'incidente stradale, l'applicazione della procedura di prelievo coattivo prevista da queste disposizioni potrà trovare applicazione nei soli casi in cui l'operatore di polizia stradale abbia già acquisito contezza dell'evento e già accertato a carico del conducente la violazione di norme della circolazione aventi rilevanza eziologica con l'evento.

La disciplina dei prelievi coattivi, in quanto derogativa dei principi della libertà personale di cui all'art. 13 della Costituzione, va considerata in modo rigoroso.

*"Il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione ... non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla." (Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 1996).*

Il comma 3-bis inserito nell'art. 359-bis del codice di rito prevede che, previo decreto del PM (che, in pratica, sarà comunicato oralmente all'organo di polizia stradale che effettua i rilievi dell'incidente), il conducente presente nel luogo del sinistro (o altrove se datusi alla fuga e reperito nell'immediatezza del fatto) che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza etilica o di alterazione correlata all'uso di droghe, verrà accompagnato presso una struttura ospedaliera per il necessario prelievo o accertamento medico. Il prelievo ematico non può essere considerato "non previsto" dalla disposizione in quanto non richiamato espressamente, altrimenti la novella non avrebbe alcun senso. Andrebbe dunque ricompreso nel riferimento agli "accertamenti medici" di cui all'art. 224-bis, comma 1, c.p.p. e al "necessario prelievo o accertamento" di cui all'art. 359-bis, comma 3-bis, c.p.p.

Va da sé che, in ogni caso, sarà opportuno interpellare, preventivamente, la procura della Repubblica di riferimento, per avere delle linee guida. Si registrano infatti, in proposito, interpretazioni di segno opposto. La Procura di Trento, per esempio, ha ritenuto (vedasi la già citata circolare n. 5/2016) che *"non sarebbe legittimo imporre il "prelievo ematico" [non ricompreso espressamente tra quelli "autorizzati"], che, pure, in casi del genere, è lo strumento più affidabile per accertare l'alterazione psico-fisica indotta dall'abuso di alcool o di droghe. ... Il prelievo ematico non potrebbe essere imposto "coattivamente" neppure attraverso il ricorso allo strumentario di cui al combinato disposto degli articoli 224 bis e 359 bis del Cpp."*

Al contrario, la Procura di Udine (già citata circolare prot. 1971/2016) al quesito *"E' vero che la procedura dei prelievi coattivi ora prevista per i conducenti che rifiutino i test ex artt. 186 e 187 c.c.s. confligge con l'art. 224 bis c.p.p., nella parte in cui tale norma vieta espressamente tutte le operazioni che possano mettere in pericolo l'integrità fisica o provocare sofferenze di non lieve entità alla persona?"* risponde: *"Va data risposta negativa: certamente il legislatore non ha previsto un così preciso ed apparentemente "inesorabile" meccanismo di prelievo coattivo, per permettere che esso venga aggirato solo perché può provocare una qualche sofferenza. Dunque deve ritenersi che il prelievo del sangue mediante la consueta puntura con una siringa sterile sia un'operazione che, salvo casi assolutamente eccezionali, provochi una sofferenza di lieve entità, come tale compatibile con l'art. 224 bis c.p.p."*

Un'ulteriore considerazione riguarda la situazione giuridica del sanitario che dovrà attuare il prelievo coattivo ex art. 359, comma 3-bis c.p.p.

Anche in questo caso riportiamo il parere del Procuratore capo di Udine: *" Tenuto conto del fatto che la procedura descritta dall'art. 359-bis comma 3-bis c.p.p. deve svolgersi entro tempi brevissimi per assicurare l'attendibilità del risultato, è preferibile ritenere che*

*si tratti di ausiliario di p.g. — o meglio di ausiliari di p.g., dal momento che i sanitari intervenienti sono di regola il medico o l'infermiere che effettua il prelievo ed il medico od il tecnico di laboratorio che analizza il reperto —. Ciò vuol dire che l'intervento del giudice per le indagini preliminari avverrà di regola dopo l'esecuzione delle operazioni e si limiterà a convalidarle, se ve ne sono i presupposti — fermo restando il fatto che, in difetto di convalida, si porrebbe il problema dell'invalidità delle operazioni e della conseguente inutilizzabilità del loro risultato —."*

**Conducente non cosciente.** Qualora il conducente abbia riportato lesioni nell'incidente stradale in cui è stato coinvolto e, trasportato presso un presidio ospedaliero, non sia stato in grado di esprimere un consenso al prelievo ematico, l'esito dell'analisi del sangue e/o delle urine, effettuata dal personale ospedaliero non a richiesta specifica degli operatori di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici e a scopo curativo, potrà in ogni caso essere usato nel processo penale per provare la guida in stato di alterazione psicofisica da etanolo e/o da stupefacenti.

Nel caso opposto, e cioè nel caso in cui il personale ospedaliero non ritenga di procedere a tale accertamento poiché non previsto dal protocollo medico-terapeutico, secondo la più volte citata circolare della Procura di Udine "*può farsi applicazione analogica dell'art. 359-bis comma 3 bis c.p.p., nel rilievo che l'impossibilità di esprimere un valido consenso sia equivalente al rifiuto. Infatti si prospetta comunque l'esigenza di garantire l'immediata esecuzione degli accertamenti, sotto pena in difetto della loro inutilità. Pertanto il pubblico ministero dovrà adottare, anche oralmente, il decreto menzionato dalla norma ora citata e dovrà in seguito confermarlo per iscritto e richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari, mentre la polizia giudiziaria dovrà dare immediata notizia delle operazioni al difensore dell'interessato (di fiducia od in mancanza d'ufficio), il quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio alle operazioni.*"

Nel caso in cui, invece, il conducente trasportato in ospedale sia in grado di esprimere il proprio consenso alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti *de quibus*, è necessario che sia avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

**3) REATO AGGRAVATO PER CONDOTTA STRADALE PARTICOLARMENTE PERICOLOSA (quinto comma)**

**589-bis c.p. (quinto comma)**

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

**590-bis c.p. (quinto comma)**

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Il comma quinto punisce con la stessa pena del comma precedente l'omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore:

- 1/a) che procedeva in un centro urbano a una velocità maggiore o eguale al doppio di quella consentita e comunque non minore di 70 km/h.
- 1/b) che procedeva su strade extraurbane a una velocità maggiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
- 2/a) che attraversava un'intersezione con il semaforo disposto al rosso;
- 2/b) che circolava contromano;
- 3/a) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- 3/b) a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

**L'eccesso di velocità.** Riguardo alla circostanza sub 1), giusta il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, c.d.s. con l'art. 590-*quinquies* c.p. inserito dalla legge in esame,

per "**strade extraurbane**"  
si intendono le strade classificate nei  
seguenti tipi:

- A** - autostrade
- B** - strade extraurbane principali
- C** - strade extraurbane secondarie;

mentre per "**strade di un centro urbano**"  
si intendono quelle classificate nei tipi  
rimanenti:

- D** - strade urbane di scorrimento
- E** - strade urbane di quartiere
- F** - strade locali
- F-bis** - itinerari ciclopedonali

Le norme del codice della strada inerenti al superamento dei limiti di velocità sono contenute nell'art. 142 del codice della strada. Ai soli fini della contestazione delle violazioni amministrative di cui al codice della strada e dell'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, l'organo di polizia stradale accerta l'inosservanza dei limiti di velocità esclusivamente mediante apparecchiature debitamente omologate (per es. autovelox) o sulla base delle registrazioni del cronotachigrafo o dei documenti relativi a percorsi autostradali. In caso di incidente stradale, per quanto attiene alla circostanza aggravante dell'eccessiva velocità tenuta al momento dell'impatto, la ricerca della prova non ha i vincoli delle sanzioni amministrative, sicché l'eccesso di velocità potrà (dovrà) essere provato non soltanto mediante gli appositi strumenti omologati o dalle risultanze del cronotachigrafo di cui sono dotati i veicoli pesanti ma anche con qualsiasi strumento tecnico disponibile che in modo diretto o indiretto consenta di effettuare una valutazione quantitativa esatta della velocità, anche se non idoneo per l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art. 142 c.d.s.

In particolare, durante la rilevazione di un incidente stradale, ai fini dell'accertamento della circostanza aggravante sub 1) del reato, quando possibile si dovranno acquisire i dati contenuti nelle centraline elettroniche che governano l'attivazione del sistema di airbag e nei dispositivi installati a bordo dei veicoli dalle imprese di assicurazione che, in molti casi, hanno in memoria la velocità tenuta dal veicolo nell'istante della collisione. Ove necessario, le operazioni tecniche relative dovranno essere autorizzate dall'autorità giudiziaria e assistite dalle opportune garanzie difensive.

Per quanto riguarda lo scarico dei dati contenuti nel cronotachigrafo, non essendo un atto irripetibile, la polizia giudiziaria procederà al sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. dei fogli di registrazione e di ciò che contiene i dati.

Come raccomandato nella **circolare del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/2251/16/124/68 del 25.3.2016** : "*Ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità, ancorché definibile solo in modo indiretto attraverso successiva indagine peritale, dovrà essere in ogni caso acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della determinazione della pena da parte del giudice e ciò anche quando la velocità non rappresenti la causa principale del sinistro stradale.*"

La polizia giudiziaria deve porsi sempre il problema del sequestro probatorio dei veicoli coinvolti nell'incidente nei casi menzionati dal comma quinto: infatti è ragionevole attendersi che il sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. possa divenire la regola non solo nel caso del quesito, ma in tutti i casi di lesioni personali stradali procedibili d'ufficio (ed a più forte ragione in tutti i casi di omicidio stradale), salvo che la dinamica non appaia assolutamente chiara ed insuscettibile di ricostruzioni alternative. Dunque di norma il sequestro probatorio non è solo opportuno, ma necessario. E' evidente che aumenteranno a dismisura i sequestri dei veicoli, con le correlate problematiche degli affidamenti in custodia a depositari autorizzati e dell'esecuzione di consulenze e di perizie sui veicoli: ma il meccanismo legislativo, che prevede un forte inasprimento delle sanzioni, temperato da un'importante attenuante nel caso in cui l'evento non sia dovuto a colpa esclusiva del colpevole, fa presagire tale conseguenza come inevitabile.

il nuovo sistema normativo comporterà il frequente ricorso ad accertamenti peritali sui veicoli per accertare l'esatta dinamica del sinistro; tale previsione si fonda sull'impossibilità di definire il procedimento mediante remissione della querela, sulla sussistenza di una più severa cornice sanzionatoria e sull'introduzione di una robusta attenuante qualora le lesioni non siano attribuibili a colpa esclusiva dell'autore

**Semaforo rosso.** Analoghe considerazioni valgono per la circostanza sub 2) e in particolare riguardo all'evento mortale o lesivo cagionato dal conducente di un veicolo a motore che ha proseguito la marcia e impegnato l'intersezione con il semaforo indicante la luce rossa. In primis bisognerà accertare se sono presenti impianti omologati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche. In ogni caso, sarà necessario e doveroso acquisire sommarie informazioni da eventuali testi oculari e soprattutto le immagini registrate dagli strumenti di videosorveglianza presenti in loco. Infatti anche tali elementi di prova, ancorché non sufficienti a consentire la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 146. comma 3, c.d.s., possono comunque essere utilmente valutati dal giudice nel processo.

Un'amara considerazione, giusta il principio di stretta legalità e di tassatività delle norme incriminatrici, riguarda il fatto che la circostanza aggravante del semaforo disposto al rosso non sussiste, e pertanto si contesterà il reato base di cui al primo comma, se l'impianto semaforico è presente in un contesto diverso dall'intersezione.

**Contromano.** Merita un particolare approfondimento il concetto di circolazione contromano riguardo alla circostanza sub 2). L'art. 143 c.d.s. (posizione dei veicoli sulla carreggiata) stabilisce che «i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera» e commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque circola contromano. La sanzione pecuniaria è raddoppiata ed è prevista altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente se la circolazione contromano è avvenuta in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità ovvero quando la strada è divisa in più carreggiate separate.



L'art. 176/1/lett.a) c.d.s. stabilisce che sulle autostrade e le strade extraurbane principali è vietato percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. Anche in questo caso si ha circolazione contromano.

È prassi piuttosto diffusa — peraltro suggerita in autorevoli prontuari (per es. PROTOSPATARO ed. Egaf ) che la circolazione in senso contrario a quello stabilito dalla segnaletica in una carreggiata a senso unico di marcia, ovvero dove agli estremi della via sono collocati, rispettivamente, il segnale di "senso unico parallelo" (fig. II 348 - è installato parallelamente all'asse stradale per indicare che la strada è a senso unico) e quello di "senso vietato" (fig. II 47 - vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte, in quanto a senso unico)



Figura II 348



figura II 47

costituisca violazione dell'art. 7 (nei centri abitati) o dell'art. 6 del codice della strada in quanto inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni stabiliti dalla segnaletica e non di inosservanza di una norma di comportamento.

Al contrario, la Corte suprema di cassazione, sez. I civile, confermando una decisione del Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza n. 16515 del 5 agosto 2005, ha ritenuto quanto segue:

L'art. 143 c.d.s. non esclude, e neppure espressamente consente, che le fattispecie di illecito previste ai suoi commi 11 e 12 comprendono anche la circolazione in senso vietato nelle strade a senso unico; né dà una definizione di circolazione contromano.

La *ratio* delle previsioni in questione, però, risiede evidentemente nell'intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario. E tale *ratio* vale indiscutibilmente sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso, sia – e, anzi, in particolar modo – per l'ipotesi in cui circoli su una strada a senso unico. Non vi è ragione, pertanto, di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda; il che si verificherebbe, invece, ove si ritenessero le fattispecie di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 143 cit. limitate soltanto alla prima ipotesi, in quanto per la seconda non resterebbe che applicare – come sostiene il ricorrente – le generiche fattispecie di violazione dei divieti indicati dalla segnaletica stradale, assai più blandamente sanzionate (art. 6, commi 4 lett. b e 14, e art. 7, commi 1 e 14 c.d.s., fatti salvi dall'art. 146, comma 2, dello stesso codice).

L'interpretazione qui sostenuta non è analogica – e dunque non viola il divieto di cui all'art. 1 L. n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 194 c.d.s. – in quanto per circolazione contromano s'intende la circolazione che avviene nella direzione opposta a quella consentita e, sebbene tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all'altra mano (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione (mano che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un'accezione più ampia del termine, che ponga, cioè, l'accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere; sicché deve ritenersi, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio (sopra richiamata), che il legislatore *minus dixit quam voluit*, dovendosi intendere quel termine in senso ampio e non stretto.

Il Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. M/2413/9 del 27 gennaio 1999 avente per oggetto "Circolazione contromano e divieto di sorpasso" dava la seguente interpretazione: « *Ed invero, la circolazione contromano – vietata dall'art.143, commi 11 e 12, del C.d.s. – si ha quando il veicolo percorrendo una strada a doppio senso di circolazione invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero proceda nella carreggiata destinata al senso opposto (controsenso).*»

Chi scrive ritiene che sia condivisibile e applicabile l'interpretazione del giudice di legittimità per diverse ragioni:

- il conducente di un veicolo che esce da un passo carrabile a metà via e percorre in senso opposto a quello consentito una carreggiata a senso unico di circolazione non commette inosservanza del segnale di senso vietato (segnale che vieta di "entrare") collocato all'estremo della via, tuttavia procede in senso contrario, e tale condotta resterebbe impunita se non si contestasse l'art. 143, comma 11, c.d.s.
- il segnale di senso vietato viene comunemente collocato anche nelle strade divise in più carreggiate separate (in tal caso però all'estremo opposto non viene collocato il segnale di senso unico), tuttavia si contesta l'art. 143, comma 12, c.d.s. e non l'art. 6 o l'art. 7
- in caso di ricorso amministrativo o giurisdizionale, di norma, sia il prefetto sia il giudice di pace, in presenza di una decisione della cassazione (in mancanza di altre decisioni di segno opposto) di norma si conformano alla sentenza;
- risulta irragionevole punire diversamente la medesima condotta che consiste nel circolare in senso opposto a quello consentito. La stessa circolare ministeriale, identifica i termini contromano e controsenso, intendendo il procedere nella carreggiata destinata al senso opposto, e non facendo alcuna distinzione tra l'unica carreggiata a senso unico di marcia o una delle due o più carreggiate in cui è divisa la strada.

**Sorpasso.** Un'ulteriore considerazione concerne la circostanza sub 3). Mentre è agevole ricondurre la prima ipotesi, ovvero la manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi alla violazione prevista e punita dall'art. 154, comma 6, c.d.s. e l'ipotesi di sorpasso di un altro mezzo (*rectius*: veicolo) in corrispondenza di un attraversamento pedonale alla violazione di cui all'art. 148; non sembra ben formulata l'ultima ipotesi ovvero quella del sorpasso in corrispondenza di linea continua. La disposizione, in questo caso, va senz'altro biasimata riguardo al rispetto del principio di precisione e determinatezza cui devono sottostare le norme incriminatrici. L'unica possibile e ragionevole interpretazione è quella che fa riferimento alla violazione di cui all'art. 146, comma 2, c.d.s. in relazione all'art. 40, comma 8, c.d.s. che recita: "*Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate ... È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.*" Peraltro il superamento della striscia longitudinale continua può concorrere con quella già esaminata di circolazione contromano.

#### 4) LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI A EFFETTO COMUNE

(sesto comma sia dell'art. 589-bis sia dell'art. 590-bis)

**Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.**

Il comma sesto di entrambi gli articoli in discorso prevede quattro circostanze aggravanti a effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) se l'autore del fatto

- non è munito di patente di guida
- la patente gli è stata sospesa
- la patente di guida gli è stata revocata
- alla guida di un veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria (art. 193 c.d.s.) purché di sua proprietà.

Che cosa deve intendersi per fatto commesso "da persona non munita di patente di guida"? Non dimentichiamoci che nel diritto penale va rispettato il principio di tassatività delle norme incriminatrici e perciò è vietata l'interpretazione analogica *in malam partem*. Diversamente dall'art. 116, comma 15, c.d.s. non si parla di "corrispondente" patente di guida, di talché l'aggravante sussisterà nel caso in cui il reo non è titolare di alcuna patente di guida e si è posto alla guida di un veicolo che la prescrive. Non sembrerebbe, invece, possibile addebitare l'aggravante nel caso di guida di un veicolo con patente di categoria non idonea.

Un ulteriore problema interpretativo, che probabilmente dovrà essere risolto dalla giurisprudenza di legittimità, si avrà quando il conducente è titolare di patente rilasciata da uno stato non appartenente all'U.E. o al S.E.E. scaduta di validità e anagraficamente residente in Italia da oltre un anno. Il codice della strada per questa fattispecie commina le stesse sanzioni previste per chi non è titolare di patente, non riconoscendo (più) efficacia giuridica alla patente estera di cui è titolare.

Per quanto attiene alla guida con patente revocata, perché sia integrata la circostanza aggravante è necessario che il provvedimento di revoca sia stato notificato all'interessato.

Diversamente dalla disposizione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s. nella circostanza in esame non è stato contemplato il caso di guida con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici richiesti ex art. 119 c.d.s. Questo fatto pertanto pur costituendo violazione al citato art. 116/15 c.d.s. per guida dopo l'esito negativo della visita medica anche se il provvedimento di revoca non è ancora stato emesso o notificato, tuttavia non potrà integrare l'aggravante de qua in mancanza di avvenuta notificazione.

La guida con patente di guida sospesa è punita dall'art. 218, comma 6, c.d.s, se la sospensione è per un periodo di tempo determinato; è punita invece dall'art. 128, comma 2, se sospesa a tempo indeterminato, nei confronti di chi non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti ai fini della revisione (visita medica o esame di idoneità). In quest'ultimo caso, la sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento.

Sempre sotto il profilo del nesso causale, desta perplessità la previsione di un'aggravante qualora il proprio veicolo non abbia la copertura assicurativa per la

responsabilità civile verso terzi. Si tratta, infatti, di una circostanza che non riguarda la violazione di regole cautelari, cioè le regole che costituiscono il nucleo fondamentale del delitto colposo.

## 5) LA CIRCOSTANZA ATTENUANTE

**(settimo comma sia dell'art. 589-bis sia dell'art. 590-bis)**

**Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.**

Il comma settimo prevede una circostanza attenuante speciale a effetto speciale correlata all'eziologia del sinistro, con diminuzione della pena fino alla metà quando l'evento non sia stato cagionato esclusivamente dal colpevole, cioè in presenza anche di altre cause.

Senza alcun dubbio rientra nell'ambito di applicazione dell'attenuante **anche** l'evento conseguente a una condotta colposa della vittima (come peraltro nel testo all'esame del Parlamento prima dell'emendamento del Governo). Lo scenario più ampio voluto dal legislatore nel testo approvato non è di facile comprensione. E precisamente non è facile stabilire se opera l'attenuante qualora vi siano più colpevoli con condotte concorrenti.

## 6) PLURALITÀ DI EVENTI LESIVI

### 589-bis c.p. (ottavo comma)

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18.

### 590-bis c.p. (ottavo comma)

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Secondo la dominante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il conducente abbia causato per colpa stradale la morte di una persona e un qualsiasi altro evento lesivo a un'altra persona (art. 589-bis, comma ottavo, c.p.) ovvero lesioni gravi o gravissime a due o più persone (art. 590-bis, comma ottavo, c.p.), non è ravvisabile un'autonoma figura di reato complesso né tantomeno una mera circostanza aggravante del reato base, bensì sono ravvisabili più reati autonomi e distinti. Ne discende che sarà configurabile "un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quoad poenam, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (Cassazione, sez. IV pen., sentenza n. 35805/2011)".

Giova precisare che, diversamente da quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 589 c.p. per il reato comune di omicidio colposo ovvero dal penultimo capoverso dell'art. 590 c.p. per il reato comune di lesioni personali colpose, il concorso formale di reati di cui all'ultimo capoverso sia dell'art. 589-bis sia dell'art. 590-bis prevede (e ciò non è facilmente comprensibile) come soggetto attivo il "conducente".

Diversamente dai commi secondo, terzo, quarto e quinto, tuttavia, non è detto "conducente di veicolo a motore" ma semplicemente "conducente", quindi anche conducente di un veicolo non a motore o di animali.

Abbiamo dunque nell'art. 589-bis e nell'art. 590-bis una triplice figura di soggetto attivo del reato:

- chiunque (comma primo);
- il conducente di un veicolo a motore (comma da secondo a quinto);
- il conducente di un qualsiasi veicolo (comma ottavo), anche non a motore o a trazione animale, in almeno uno dei reati che concorrono formalmente.

Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine per uso di bambini (le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento del codice della strada) e le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore [art. 46 cod. str.].

## 7) LA FUGA DEL CONDUCENTE

Sono stati inseriti nel codice penale l'articolo 589-ter e l'articolo 590-ter che prevedono una circostanza aggravante speciale e a effetto speciale se il conducente, responsabile di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, si sia dato alla fuga.

### **Art. 589-ter c.p.**

#### ***(Fuga del conducente in caso di omicidio stradale)***

**Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore a 5 anni.**

### **Art. 590-ter c.p.**

#### ***(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali)***

**Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore a 3 anni.**

Per la configurabilità delle aggravanti della fuga è necessario il dolo, consistente nella volontà del conducente di allontanarsi dal luogo dell'incidente nella consapevolezza di avere provocato un incidente mortale o produttivo di lesioni gravi o gravissime. A tal fine è sufficiente, come già per l'ipotesi prevista dall'art. 189, comma 6, del codice della strada, il dolo eventuale, desumibile dall'atteggiamento tenuto dal conducente fuggitivo e dalle circostanze dell'incidente.

L'art. 189, comma 6, c.d.s. prevede il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni). Rispetto a questa fattispecie, quindi, quella di cui al nuovo art. 589-ter c.p. o di cui all'art. 590-ter (a seconda dell'evento cagionato) risulta essere un'**ipotesi speciale**.

### **Art. 189 cod. str.**

#### **Comportamento in caso di incidente**

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

...

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a tre anni ... Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni ...

...

I commi 6 e 7 dell'art. 189 c.d.s. prevedono due autonome e indipendenti figure di reato omissivo: l'omissione di fermata e l'omissione di soccorso. Ogni utente della strada (conducenti e no), in caso di incidente stradale con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi nel luogo in cui l'incidente si è verificato (ovviamente se non necessita anche lui di cure mediche), innanzitutto per soccorrere i feriti nei limiti delle sue possibilità (anche con una semplice richiesta di aiuto telefonando al 112); infine, – secondo una costante giurisprudenza relativa al comma 6 dell'art. 189 cit. – deve rimanere e attendere l'arrivo della polizia giudiziaria per farsi identificare e, se conducente di un veicolo, consentire la rilevazione dell'incidente stradale anche con il necessario esame del veicolo stesso. I delitti previsti dall'art. 189 c.d.s. si configurano soltanto se un'altra persona a qualsiasi titolo coinvolta nel sinistro ha riportato un danno. La punibilità richiede necessariamente il dolo (anche eventuale).

Se l'incidente è senza feriti l'omessa fermata costituisce un mero illecito amministrativo. Possiamo subito osservare, confrontando le due norme, il comma 6 dell'art. 189 c.d.s. e l'art. 589-ter c.p., che la disposizione di nuovo conio punisce il conducente che "si dà alla fuga" dopo avere cagionato un omicidio stradale, mentre l'art. 189, co. 6, c.d.s. punisce qualunque soggetto coinvolto nell'incidente che non si ferma in loco a prescindere da una sua eventuale responsabilità.

E sempre per quanto attiene questa circostanza aggravante dell'omicidio stradale, il reo deve essere necessariamente un conducente di un veicolo.

Benché nella legge in discorso manchi un adeguato coordinamento normativo, si potrebbe ritenere che per il reato di cui all'art. 589-*bis* c.p. l'ipotesi aggravata conseguente alla condotta di fuga prevista dall'art. 589-*ter* c.p. costituisca ipotesi speciale, che esclude l'applicabilità dell'ipotesi più generale prevista dall'art. 189, comma 6, del codice della strada. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità dell'art. 189, comma 7 (omessa assistenza).

Il delitto di omessa fermata di cui all'art. 189, comma 6, c.d.s. troverà applicazione soltanto in via residuale.

## 8) COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE

### **Art. 590 -*quater* c.p. (Computo delle circostanze)**

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-*bis* , secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-*ter* , 590-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-*ter*, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 590-*quater* c.p. riproduce sostanzialmente il testo del previgente art. 590-*bis* riproponendo la disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di computo delle circostanze, con riguardo sia all'omicidio stradale sia alle lesioni personali stradali. Quando ricorrono le circostanze in parola, è prevista una disciplina che limita l'ordinario potere valutativo attribuito al giudice ai fini del giudizio di comparazione. Le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata dalle circostanze aggravanti.

## 9) L'ARRESTO IN FLAGRANZA

Trattandosi di reati colposi, **se il reo è minorenne**, giusta il combinato disposto degli artt. 16, 17 e 23 del d.P.R. n. 448/1988, **non sono mai consentiti l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto.**

All'art. 380 c.p.p. è stata inserita la lettera **m -quater** con la quale si prevede, in flagranza, **l'arresto obbligatorio** per il delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui al secondo e terzo comma. La competenza è del tribunale in composizione collegiale. Per queste ipotesi aggravate è sempre consentito anche il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p.

Per l'omicidio stradale non aggravato (comma primo) l'arresto in flagranza è facoltativo (art. 381/1 cpp).

Il fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) è sempre consentito se ricorre l'aggravante della fuga (art. 589-ter), anche senza questa aggravante è consentito tranne quando ricorre l'attenuante della corresponsabilità (comma7).

Competente è il tribunale collegiale in caso di reato plurimo (comma 8) o di aggravante della fuga (589-ter); nei rimanenti casi è competente il tribunale monocratico.

Per l'omicidio stradale aggravato dalle ipotesi di cui ai commi quarto e quinto, l'arresto in flagranza è facoltativo (art. 381/1 cpp). Il fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) è sempre consentito.

Se vi è una pluralità di eventi (comma 8) o l'aggravante della fuga (589-ter) è competente il tribunale collegiale, nei rimanenti casi il tribunale monocratico.

All'art. 381 c.p.p. è stata inserita la lettera **m -quinqüies** con la quale si prevede, in flagranza, **l'arresto facoltativo** per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. Con le aggravanti punite con maggiore severità (commi secondo e terzo), in caso di lesioni gravi il fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) è consentito soltanto in caso di reato plurimo (comma 8) e sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità (comma7); il fermo non è consentito in tutti i rimanenti casi; in caso di lesioni gravissime il fermo è sempre consentito. Competente è il tribunale in composizione monocratica.

Con le aggravanti punite con minore severità (commi quarto e quinto), in caso di lesioni gravi il fermo di indiziato di delitto è consentito soltanto per il reato plurimo (comma 8) congiuntamente all'aggravante della fuga (art. 590-ter) sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità (comma7), non è consentito in tutti i rimanenti casi; in caso di lesioni gravissime è consentito soltanto per il reato plurimo (comma 8) e sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità (comma7), non è consentito in tutti i rimanenti casi.

Competente il tribunale monocratico.

Per il reato base di lesioni personali stradali (comma primo), in caso di lesioni gravi l'arresto non è consentito. Nei casi di omessa fermata (art. 189 co.6 c.d.s.) arresto facoltativo in deroga limiti di pena art. 381/1 c.p.p. Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) non consentito. In caso di lesioni gravissime, l'arresto è facoltativo (art. 381/1 cpp) quando si hanno lesioni a più vittime (comma 8); facoltativo anche quando è integrata l'aggravante della fuga (590-ter) sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità (comma 7), l'arresto non è consentito in tutti i rimanenti casi. Nei casi



di omessa fermata (art. 189 co.6 c.d.s.) arresto facoltativo in deroga limiti di pena art. 381/1 c.p.p. Il fermo di indiziato di delitto è consentito soltanto per il reato plurimo (comma 8) congiuntamente all'aggravante della fuga (art. 590-ter) sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità (comma7); non è consentito in tutti i rimanenti casi.

Competente il tribunale monocratico.

L'aggravante prevista dal sesto comma dei nuovi artt. 589-bis e 590-bis c.p. (conducente non titolare di patente o con patente sospesa o revocata, ovvero guida con veicolo sprovvisto di assicurazione r.c. e di proprietà dello stesso conducente) è una circostanza a effetto comune, pertanto non rileva nella determinazione della pena fatta dalla polizia giudiziaria ai soli fini dell'applicazione delle misure precautelari (artt. 379 e 278 c.p.p.).

L'inquadramento del fatto, la flagranza e l'eventuale applicazione della misura precautelare, hanno il loro presupposto nella preventiva disponibilità di informazioni certe sull'entità delle lesioni, o sul decesso, e sull'avvenuto accertamento di violazioni a norme sulla circolazione stradale connesse all'evento dannoso.

#### **Il comma 8-bis dell'Art. 189 c.d.s.**

Non interviene sulle nuove previsioni sulla limitazione della libertà personale la disposizione del comma 8-bis dell'art. 189 c.d.s. – comma non coinvolto nelle modifiche – che esclude l'applicazione dell'arresto facoltativo in flagranza nei confronti del conducente che pur non avendo ottemperato all'obbligo di fermarsi, quando previsto, si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria nelle successive 24 ore. In questo caso, infatti, l'esclusione della misura precautelare riguarda la violazione della condotta prescritta dalla disposizione del comma 6 (non fermarsi quando obbligati). Non riguarda invece il verificarsi dell'evento dannoso (l'omicidio o le lesioni stradali gravi/gravissime nelle ipotesi aggravate) per il quale, almeno in astratto, trova comunque applicazione, sussistendo la flagranza, la misura dell'arresto, obbligatorio o facoltativo secondo le disposizioni già viste degli articoli 380 e 381 c.p.p. Il ravvedimento potrà e dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 381, comma 4, c.p.

#### **Il comma 8 dell'Art. 189 c.d.s.**

Dell'art. 189 del codice della strada è stato modificato soltanto il comma 8 che ora esclude espressamente l'arresto in flagranza *“nei confronti del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose”*. Nella precedente formulazione l'arresto era escluso anche nell'ipotesi dell'omicidio.

L'espresso richiamo al *delitto di lesioni personali colpose* dovrebbe circoscrivere l'ambito di applicazione di questa disposizione ai soli casi riconducibili all'ipotesi di cui all'articolo 590 c.p. (che, in caso di incidente stradale, sono i casi delle lesioni personali non gravi) e non dovrebbe riguardare invece le nuove previsioni dell'articolo 590-bis a cui sono associate le nuove disposizioni di cui all'articolo 381/2/m-quinquies c.p.p. in tema di arresto facoltativo.

Sull'argomento è interessante richiamare la più volte citata circolare della Procura di Udine che in merito al raccordo fra le modifiche dell'art. 189 c.d.s. e le modifiche apportate dalla legge 41 al codice di rito scrive:

" Va risposto che l'art. 189 comma 8 c.d.s. esclude l'arresto per il conducente che rimanga sul posto solo per il delitto di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590 c.p., e non per quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590 bis c.p. né per quello di omicidio stradale previsto dall'art. 589 bis c.p.

Dunque l'intenzione del legislatore è quella di mantenere ferme le nuove e più severe norme sull'arresto obbligatorio o facoltativo rispettivamente previste dagli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. . Pertanto il comma 8 bis dell'art. 189 c.d.s., che esonera dall'arresto il conducente che entro 24 ore si metta a disposizione della polizia giudiziaria, riguarda solo il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. e non invece il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p. né il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato l'omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. . Per completezza, va detto che per tali ipotesi ci si può chiedere se sussiste lo stato di quasi flagranza ex art. 382 c.p.p.: la Corte di Cassazione ha già risolto la questione, affermando che l'arresto fuori flagranza per il reato di cui all'art. 189 comma 6 è consentito non solo all'interno delle 24 ore, ma anche dopo. Pertanto, in tuffi i casi di fuga dopo un incidente stradale con esito mortale o con esito di lesioni gravi o gravissime, l'arresto sarà sempre consentito, qualora le ricerche della Polizia giudiziaria, iniziate subito dopo la commissione del reato, si siano protratte ininterrottamente fino al rintraccio dell'autore del reato. "

Testo previgente	Testo in vigore
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.	8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

La novella, nonostante la sostituzione dell'intero comma 8, di fatto ha soltanto abrogato le parole: «**di omicidio colposo o**». La modificazione del comma 8, come noto, è frutto di un emendamento della Camera dei deputati dell'ultima ora. Prima dell'emendamento il disegno di legge licenziato dal Senato prevedeva l'abrogazione di tutto il comma 8 dell'art. 189 c.d.s.. In pratica, permane ora un divieto di arresto del conducente che abbia cagionato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. benché tale reato non preveda né prevedeva la misura precautelare dell'arresto in flagranza.

Non è condivisibile la circolare ministeriale prot. 300/A/2251/16/124/68 che estende il divieto di arresto anche alle lesioni stradali nei casi in cui è consentito, in primis perché la disposizione non fa riferimento a "lesioni colpose" in senso lato, bensì al "delitto di lesioni personali colpose" cioè a un reato così come rubricato nell'art. 590 c.p.

Non può essere invocata l'irragionevolezza della norma in assenza di un'interpretazione estensiva *in bonam partem* perché il reato ex art. 590 c.p. non prevede l'arresto in flagranza, infatti, a ben guardare essa, tale motivo di irragionevolezza era presente anche prima della novella (limitatamente alle lesioni).

## IL DOLO EVENTUALE

La riforma non consente di ritenere ormai completamente superata quella giurisprudenza che, a fronte di incidenti stradali con esiti mortali provocati da conducenti risultati in condizioni psicofisiche alterate, per l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, ha ravvisato l'omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale.

Ovviamente, perché si configuri il dolo non è sufficiente il solo fatto dello stato di alterazione psicofisica. Necessita anche la rigorosa dimostrazione della sussistenza, nella condotta dell'agente, dei presupposti del "dolo eventuale", avendo a tal fine riguardo alle questioni di diritto affrontate dalla recente giurisprudenza di legittimità, che, sul punto, ha ricostruito i presupposti del dolo eventuale e gli elementi distintivi rispetto alla colpa cosciente [in primis, Cassazione, sez. unite penali, n. 33343/2014].

In proposito, si è sostanzialmente affermato che il **dolo eventuale** ricorre quando **l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi**; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.<sup>1</sup>

Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente abbia accettato il rischio che per la sua condotta si verificasse la morte di una persona. **Indicatori di tale volontà**, sulla base delle pronunce della Cassazione che si sono occupate della materia (Cass. pen., sez. I, 16.9.2015, n. 37606; Cass. pen., sez. I, 26.2.2015, n. 8561; Cass. pen., sez. IV, 9.10.2012, n. 39898; Cass. pen., sez. I, 14.6.2012, n. 23588) possono essere (elenco meramente indicativo e non esaustivo):

- grave imprudenza della condotta rispetto a quella richiesta dal Codice;
- reiterazione dei comportamenti illeciti, cioè la presenza di una serie di violazioni che mostrano totale disinteresse per il rispetto delle regole della circolazione;
- significativa durata della condotta illecita precedente all'incidente che rende manifesta l'elevata probabilità concreta del causarsi di un evento infortunistico accettata dal conducente;

---

<sup>1</sup> In questa prospettiva, allora, non è concettualmente esclusa la configurabilità dell'addebito a titolo di dolo, attraverso la valorizzazione delle anzidette circostanze fattuali; cfr., per esempio, Sezione I, 26 marzo 2015, El Maharzi, che, in linea con i principi delle Sezioni unite, in una fattispecie in cui il reato di omicidio volontario assistito da dolo eventuale era stato contestato a carico del conducente di un veicolo responsabile di un incidente stradale con esito mortale per un pedone, ha ritenuto motivata la decisione di condanna affermativa della sussistenza del dolo, ove si erano valorizzate plurime circostanze dimostrative del dolo eventuale: la condotta di guida dell'imputato, che sotto l'effetto dell'alcool, era fuggito ad alta velocità non rispettando l'alt impostogli da una pattuglia della polizia municipale; la velocità tenuta durante la fuga, superiore del 100%, a quella consentita nel centro abitato; la durata della condotta illegittima tenuta, ossia della fuga; la replica delle violazioni alle regole della circolazione; la fuga dopo l'investimento, senza preoccupazioni per la sorte della vittima; lo scopo della fuga, ravvisato nella volontà di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e sotto l'effetto dell'alcool; l'apprezzata probabilità di un incidente come quello verificatosi, attestata anche dal precedente tentativo di investimento del personale della polizia che gli aveva intimato di fermarsi per il controllo.

- fine illecito della condotta irregolare tenuta durante la guida (ad esempio la fuga da un inseguimento di polizia);
- elementi concreti di fatto o dichiarazioni dello stesso conducente che rendono evidente che il comportamento dell'omicida non sarebbe stato diverso dalla condotta illecita tenuta neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento infortunistico. Tra questi, assume significativo rilievo, ad esempio, il comportamento successivo all'incidente e in particolare l'eventuale fuga e omissione di soccorso.

La delicata linea di confine tra "*dolo eventuale*" e "*colpa cosciente*" (o "*con previsione*") deve essere, infatti, sempre valutata in riferimento alla specificità del caso concreto. Il giudice in tali casi attribuisce rilievo centrale al momento dell'accertamento ed effettua, con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine particolarmente complessa che muove dalle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici del responsabile del reato. (PROTOSPATARO).

## LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

### La revoca della patente.

La legge 41 è intervenuta anche sulle disposizioni del codice stradale che riguardano le sanzioni amministrative accessorie in materia di patente di guida conseguenti ai reati, modificando:

- l'**art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)**
- l'**art. 223 (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato)**

All'articolo 222 del codice della strada è stato modificato e integrato il comma 2 e dopo il comma 3 sono stati aggiunti tre nuovi commi.

Quando da una violazione delle norme del codice della strada sono cagionati danni alle persone, il giudice, con la sentenza di condanna, applica le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente, oltre che, eventualmente, le sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Alla sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., **per i reati di cui agli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p. consegue la revoca della patente di guida.** La disposizione si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Se a rendersi responsabili dei reati in discorso sono i titolari di patente estera, a pena definitiva verrà adottato dal prefetto un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio dello Stato per il medesimo periodo per il quale opera, per il titolare di patente italiana, il divieto di conseguire un nuovo documento.

Va segnalato il mancato coordinamento tra le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 c.d.s. (rimaste invariate), che prevedono ancora, rispettivamente, la sospensione della patente fino a 2 anni per le lesioni colpose gravi o gravissime e fino a 4 anni per l'omicidio colposo, in evidente contrasto con quelle del novellato quarto periodo, che per le stesse ipotesi prevedono invece la revoca.

I commi 3-bis e 3-ter di nuovo conio aggiunti all'articolo 222 stabiliscono per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali il periodo entro il quale opera il divieto di conseguire una nuova patente di guida, e precisamente:

- **5 anni dalla revoca** – se colpevole di omicidio stradale non aggravato (art. 589-bis, comma primo, c.p.) o di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p. - sia per l'ipotesi base sia per le ipotesi aggravate).
- **10 anni dalla revoca** – se colpevole di omicidio stradale aggravato da una guida molto imprudente (art. 589-bis, comma quinto, c.p.); se colpevole di omicidio stradale non aggravato (art. 589-bis, comma primo, c.p.) o di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p. - sia per l'ipotesi base sia per le ipotesi aggravate) e nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'art.187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada.

- **12 anni dalla revoca** – se colpevole di omicidio stradale non aggravato (art. 589-bis, comma primo, c.p.) o di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p. - sia per l'ipotesi base sia per le ipotesi aggravate) e nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, comma 1, c.d.s. di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente e si sia dato alla fuga.
- **15 anni dalla revoca** – se colpevole di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di alterazione psicofisica (art. 589-bis, comma secondo, terzo e quarto, c.p.).
- **20 anni dalla revoca** – se colpevole di omicidio stradale aggravato (art. 589-bis, comma secondo, terzo, quarto, quinto, c.p.) e nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e *2-bis*, ovvero di cui all'art. 187, commi 1 e *1-bis* del codice della strada.
- **30 anni dalla revoca** – se colpevole di omicidio stradale aggravato (art. 589-bis, comma secondo, terzo, quarto, quinto, c.p.) e nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, comma 1, c.d.s. di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente e si sia dato alla fuga.

Anche l'art. 219 c.d.s. (revoca della patente di guida) ha subito una piccola modifica. Al comma *3-ter* è stata aggiunta una clausola di riserva che fa salvo quanto previsto in modo molto più severo dai nuovi commi *3-bis* e *3-ter* che la legge 41 ha aggiunto all'articolo 222 del codice della strada.

### **Il ritiro e la sospensione provvisoria della patente.**

Significative le modifiche all'articolo 223 del codice della strada, di particolare interesse per le attività di polizia stradale, nonostante non siano ben coordinate con quelle al precedente articolo 222.

È rimasto invariato il comma 1 che prevede il ritiro immediato [cioè nell'immediatezza del sinistro] della patente [o del C.I.G. per ciclomotore] da parte dell'agente o dell'organo accertatore nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida e la trasmissione, unitamente al rapporto, entro 10 giorni, al prefetto del luogo della commessa violazione.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di reato di cui all'art. 222, commi 2 e 3, ossia a tutti i reati per lesioni di qualunque gravità e per l'omicidio. Nello stesso periodo però è stata ora aggiunta l'estensione della procedura di ritiro immediato ai "*casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis c.p.*".

La trasmissione della patente di guida, **unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione**, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. **Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone**, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, **la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di 5 anni**. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di **10 anni**.

Il successivo comma 2-bis prevede che per i titolari di patente rilasciata da Stato estero, in luogo della sospensione provvisoria si applicherà un provvedimento di inibizione alla guida su tutto il territorio nazionale, di durata pari alla sospensione cautelare su richiamata.

Quasi certamente la nuova disposizione di cui al comma 2 è viziata da un errore nel coordinamento della formulazione del testo normativo per l'evidente irragionevolezza di una norma che prevede la sospensione al caso delle lesioni non gravi e invece la esclude al caso dell'omicidio stradale non aggravato.

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, ha emanato una circolare indirizzata ai prefetti, con la quale si ritiene che, limitatamente alla fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 589-bis, c.p., ovvero l'omicidio stradale commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, debba continuarsi ad applicare l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 223 [*rectius*: l'ultimo periodo nel testo previgente, ora il riferimento va inteso al terzo periodo, che prevede la sospensione provvisoria fino a un massimo di 3 anni, non prorogabile anche in caso di sentenza di condanna non definitiva.]

Nella determinazione della durata del periodo di sospensione provvisoria, i prefetti dovranno pertanto valutare con il dovuto rigore la gravità dei comportamenti concretamente posti in essere, conformemente alla finalità di prevenire ulteriori rischi per la circolazione da parte di coloro che si sono resi responsabili dei fatti che hanno determinato la contestazione del reato.

La possibilità di procedere al ritiro cautelare e immediato del documento di guida, ricorrendo i presupposti, deve essere valutata dall'operatore di polizia stradale che effettua il rilevamento dell'incidente con la massima attenzione. In ogni caso il ritiro della patente di guida nell'immediatezza del sinistro sarà possibile se, e soltanto se, si sia proceduto alla contestazione immediata di una violazione connessa o correlata.

Come indicato nella circolare ministeriale Servizio Polizia Stradale: «*In ragione della sua finalità cautelare, in ossequio ad esigenze di certezza e di completezza dell'attività di indagine, la misura è applicabile solo quando dall'evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell'incidente. In ogni altro caso, la patente non sarà ritirata immediatamente, salvo l'obbligo di segnalazione successiva al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Inoltre, nel caso di coinvolgimento di più conducenti, la patente sarà ritirata immediatamente solo ove sia possibile accertare senza ragionevole dubbio, sul luogo e nell'immediatezza dell'incidente, una responsabilità esclusiva o prevalente del conducente nei confronti del quale viene disposta la misura in ordine alla produzione dell'evento da cui deriva il reato di omicidio stradale o di lesioni personali. Perciò, in caso di evidente concorso di responsabilità da parte di più conducenti o di altri soggetti, la misura cautelare immediata non sarà disposta, fermo restando l'obbligo di segnalazione al Prefetto per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.*»